

# Statuto

## Costituzione – Denominazione - Sede

**Art. 1** - E' costituita un'Associazione denominata "Gruppo di acquisto solidale La Gramigna. Associazione per il consumo consapevole e l'economia solidale" (di seguito indicata come "Associazione") con sede legale nel comune di Massa e Cozzile (PT) in piazza della Libertà, 3 presso i locali della Parrocchia della SS. Trinità di Traversagna.

## Fini ed attività

**Art. 2** - L'Associazione, fondata sui principi di libertà, indipendenza e democrazia, è costituita, senza scopo di lucro, per perseguire nell'ottica della solidarietà sociale e della sostenibilità ambientale, i seguenti fini:

- a) promuovere il consumo consapevole, etico, sostenibile ed ecologico;
- b) promuovere la diffusione ed il consumo dei prodotti agricoli biologici, biodinamici, locali e di stagione;
- c) promuovere la conoscenza e la tutela del territorio e della cultura rurale;
- d) promuovere la diffusione ed il consumo dei prodotti del commercio equo e solidale;
- e) costituire una rete di solidarietà tra i soci, i consumatori ed i produttori agricoli locali;
- f) promuovere l'autoproduzione di prodotti agricoli e dei beni di uso comune;
- g) promuovere lo scambio gratuito di beni e di prestazioni tra gli associati ed i cittadini;

- h) promuovere il riutilizzo dei beni e la riduzione ed il recupero dei rifiuti;
- i) promuovere il risparmio energetico e la diffusione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
- j) promuovere la mobilità sostenibile;
- k) promuovere il diritto dei consumatori a ricevere un'informazione adeguata sui prodotti e sui servizi in commercio;
- l) promuovere lo sviluppo del pensiero critico nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa e delle questioni ambientali, economiche e sociali.

L'Associazione può attuare tutte le attività idonee al perseguimento dei propri fini statutari e, tra queste, si elencano a titolo esemplificativo:

- a) iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo consapevole, sostenibile ed etico in tutti i settori della vita;
- b) l'acquisto collettivo di beni e la distribuzione dei medesimi agli aderenti senza applicazione di alcun ricarico;
- c) la promozione e l'organizzazione di ricerche, studi, seminari, corsi di formazione, incontri, dibattiti e convegni;
- d) la pubblicazione di periodici e libri; la costruzione e la gestione di siti internet e la costituzione di banche dati su temi inerenti i fini e le attività dell'Associazione;
- e) la promozione e l'organizzazione di spacci e di mercati di produttori agricoli locali;
- f) la promozione e l'organizzazione di uffici e sportelli di informazione, orientamento e consulenza.

**Art. 3** – L'Associazione può aderire ad organismi, coordinamenti ed enti di cui condivide finalità ed attività e collaborare, per il perseguimento di finalità condivise, con ogni soggetto pubblico o privato.

L'associazione è autonoma ed indipendente e persegue l'autonomia e l'indipendenza da movimenti e partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria, imprese pubbliche e private.

### Soci

**Art. 4** – Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono i fini e che si impegnano a realizzarli prestando la loro opera all'interno dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli aderenti all'Associazione che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il socio che effettua acquisti tramite l'Associazione non deve utilizzare i beni acquistati a scopo di lucro ma solo per il consumo personale e familiare.

**Art. 5** – L'adesione all'Associazione avviene dietro domanda scritta presentata al consiglio direttivo su apposito modulo predisposto dallo stesso consiglio e dietro versamento della relativa quota d'iscrizione.

Le domande di adesione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da almeno un genitore esercente la potestà.

La qualifica di socio si perde automaticamente per mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dall'inizio dell'anno solare.

La quota d'iscrizione e la quota associativa annuale sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

**Art. 6** – L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente o al Consiglio direttivo o verbalmente all'Assemblea generale dei soci.

Il recesso ha efficacia immediata.

**Art. 7** - L'Assemblea generale può deliberare l'esclusione del socio che abbia provocato danni materiali o morali all'Associazione o che abbia svolto attività in contrasto con l'Associazione e con i fini dalla stessa Associazione perseguiti.

L'Assemblea generale può deliberare di non accettare il rinnovo dell'iscrizione del socio che, senza giustificato motivo, nel corso dell'anno solare precedente, non abbia partecipato alle attività dell'Associazione.

L'Assemblea generale non può deliberare sull'espulsione e sul diniego di rinnovo dell'iscrizione, se il socio interessato non è stato invitato a partecipare all'assemblea mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'esposizione analitica dei fatti contestati.

I soci che hanno esercitato il diritto di recesso dall'Associazione, i soci che sono stati espulsi ed in generale i soci che hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Organi sociali

**Art. 8** – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Il Presidente ed il consiglio direttivo durano in carica un anno, sono rieleggibili e revocabili per giusta causa dall'Assemblea in qualunque tempo.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e devono essere ricoperte da aderenti all'Associazione che possono rinunciarvi con effetto immediato.

### Assemblea dei soci

**Art. 9** – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione.

Tutti gli associati maggiori d’età hanno il diritto di voto.

L’assemblea delinea gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione e determina le decisioni fondamentali per la sua gestione:

- a) elegge e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo;
- b) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- c) delibera la partecipazione ad enti ed organismi e la nomina in essi di propri rappresentanti;
- d) approva il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale;
- e) determina l’entità della quota d’iscrizione e della quota associativa annuale;
- f) delibera sulla destinazione degli utili ed avanzi di gestione e sulla destinazione dei fondi e delle riserve;
- g) delibera di promuovere procedimenti giudiziari e di resistere in giudizio;
- h) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

**Art. 10** -L’assemblea è convocata ogni anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale e per l’elezione del Presidente e degli altri componenti del consiglio direttivo.

**Art. 11** - L’assemblea è convocata ogni mese ad intervalli regolari per iniziativa del Consiglio direttivo o di almeno dieci soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione affissa nella sede dell'Associazione e inviata per posta elettronica a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

**Art. 12** - L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altra persona designata dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea, accertata la regolarità della convocazione, nomina un segretario con il compito di formare il verbale della riunione in cui saranno riassunte le deliberazioni dell'assemblea, che dovrà essere firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario e che dovrà essere comunicato a tutti i soci, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea, entro dieci giorni dalla riunione.

**Art. 13** - Ogni socio presente all'assemblea ha diritto di voto. Non è ammessa la presenza per delega.

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima istanza con il voto favorevole della maggioranza degli associati partecipanti all'assemblea e, se necessario, in seconda istanza, in relazione alle due opzioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti, a maggioranza semplice di voti.

**Art. 14** – Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati partecipanti all'assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### Presidente

**Art. 15** – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e nei giudizi attivi e passivi. Convoca, presiede e dirige l'assemblea generale dei soci ed il Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Associazione non può conservare od assumere incarichi politici nelle istituzioni e conservare od assumere l'esercizio di funzioni dirigenziali o di rappresentanza nei partiti politici.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del Presidente, l'Assemblea generale dei soci eleggerà un nuovo Presidente.

### Consiglio direttivo

**Art. 16** – Il consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da non meno di due e non più di sei componenti. L'assemblea generale dei soci contestualmente al rinnovo delle cariche sociali determina il numero dei componenti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge, al proprio interno, un Vice presidente ed un Tesoriere.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente esercitandone le funzioni nei casi di assenza ed impedimento temporanei.

Il Tesoriere provvede alle riscossioni ed ai pagamenti ed alla tenuta della contabilità dell'Associazione, in nome e per conto della quale può aprire conti correnti bancari e postali curandone l'operatività ordinaria, anche con firma singola.

**Art. 17** – Il consiglio direttivo:

- a) esegue le delibere dell'assemblea;
- b) coordina l'attività dei soci referenti dei produttori o distributori dei beni acquistati collettivamente dall'Associazione;

- c) coordina l'attività dei referenti locali;
- d) predispose il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea;
- e) riceve le domande di adesione all'associazione e delibera l'ammissione dei nuovi aderenti.

**Art. 18** – Il consiglio direttivo è convocato, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno, su iniziativa del Presidente o di almeno due componenti dello stesso con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea con comunicazione da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice presidente o, in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo.

**Art. 19** – Il consiglio direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più membri del consiglio direttivo l'Assemblea generale dei soci eleggerà nuovi consiglieri in sostituzione di quelli cessati dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, della maggioranza dei membri del consiglio direttivo l'Assemblea generale dei soci eleggerà un nuovo consiglio direttivo.

#### Organizzazione interna

**Art. 20** – L'Associazione può articolarsi sul territorio tramite referenti intercomunali, comunali, di frazione, di località e di zona.



I referenti locali sono eletti dai soci residenti, domiciliati od esercitanti attività lavorativa nell'ambito del territorio di riferimento.

I referenti locali coordinano nel proprio territorio le attività dell'Associazione.

#### Entrate e patrimonio dell'associazione

**Art. 21** – Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati da chi aderisce all'Associazione (quote d'iscrizione);
- b) versamenti annuali degli aderenti all'Associazione (quote associative annuali);
- c) introiti realizzati nello svolgimento delle attività dell'Associazione;
- d) redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

**Art. 22** – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) avanzi di gestione;
- b) contributi di privati e di enti pubblici;
- c) beni mobili ed immobili pervenuti in forza di donazioni e di disposizioni testamentarie.

#### Esercizi sociali – Bilancio consuntivo – Libri sociali

**Art. 23** – Gli esercizi sociali dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed uno stato patrimoniale.

**Art. 24** – L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dai soci previa richiesta al consiglio direttivo.

**Art. 25** – Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione, comunque denominati, devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell’Associazione.

#### Durata e scioglimento dell’Associazione

**Art. 26**– La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea generale dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori nominati tra i propri aderenti.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra od altre associazioni di volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 settembre 2000, in attuazione dell’art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

#### Norma finale

**Art. 27** – Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo saranno applicate, in quanto compatibili con la natura di organizzazione di volontariato dell’Associazione, le norme del codice civile sulle persone giuridiche e sulle società di persone.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo redatto in pari data.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Massa e Cozzile, 16 febbraio 2012.



